



COMUNICATO UFFICIALE N. 68
Stagione Sportiva 2021/2022

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal n. 273/AA al n. 275/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 273/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 475 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Dusan VLAHOVIC avente ad oggetto la seguente condotta:

DUSAN VLAHOVIC, tesserato, all'epoca dei fatti, per la società ACF Fiorentina S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dalle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022" versione n. 5 del 10 gennaio 2022, nonché dalle Circolari del Ministero della Salute prot. 60136 del 30 dicembre 2021 e prot. 2840 del 13 gennaio 2022;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Dusan VLAHOVIC;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per il Sig. Dusan VLAHOVIC;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 274/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 424 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Danil RIABOKIN, e della società L.I.N.G. MONDO NAZIONE avente oggetto la seguente condotta:

DANIL RIABOKIN calciatore richiedente il tesseramento per la società L.I.N.G. Mondo Nazione all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 11.10.2021, in occasione della richiesta di tesseramento per la società L.I.N.G. Mondo Nazione, unitamente ai propri genitori esercenti la responsabilità genitoriale, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

L.I.N.G. MONDO NAZIONE per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Anatolii RIABOKIN in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, per conto del minore Danil RIABOKIN, e dal Sig. Francesco MEGLIO, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società L.I.N.G. MONDO NAZIONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Danil RIABOKIN, e € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società L.I.N.G. MONDO NAZIONE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 275/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 257 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig.ri Paolo SQUADRONI, Leandro VESSELLA e della società ACADEMY CIVITANOVESE SSDRL avente oggetto la seguente condotta:

PAOLO SQUADRONI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSDARL ACADEMY CIVITANOVESE, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.07.2021 al punto 2.6, della stagione sportiva 2021 - 2022 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso consentito in concorso con il sig. Leandro Vessella che in data 20 settembre 2021 il calciatore sig. PARISI Emanuele tesserato per la società SS PORTORECANATI ASD svolgesse un provino, sotto forma di allenamento, in assenza del necessario "nulla osta" da parte di quest'ultima, né certificazione medica, e comunque senza porre in essere idonei accorgimenti volti ad accertare l'eventuale tesseramento del minore presso altra compagine;

LEANDRO VESSELLA, all'epoca dei fatti allenatore responsabile della squadra U14 provinciale della società SSDARL ACADEMY CIVITANOVESE, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 37 comma 1 e 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1 luglio 2021 al punto 2.6, della stagione sportiva 2021 - 2022 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso consentito in concorso con il sig. Paolo Squadroni che in data 20 settembre 2021 il calciatore sig. PARISI Emanuele tesserato per la società SS PORTORECANATI ASD svolgesse un provino, sotto forma di allenamento, in assenza del necessario "nulla osta" da parte di quest'ultima, né certificazione medica, e comunque senza porre in essere idonei accorgimenti volti ad accertare l'eventuale tesseramento del minore presso altra compagine, anzi consapevole del tesseramento del minore presso altra squadra;

ACADEMY CIVITANOVESE SSDRL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,

formulata dal Sig. Paolo SQUADRONI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ACADEMY CIVITANOVESE SSDRL, e dal Sig. Leandro VESSELLA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Paolo SQUADRONI, di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Leandro VESSELLA, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ACADEMY CIVITANOVESE SSDRL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina